



COMUNE DI
SANTA TERESA DI RIVA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del N. 35

Sessione..... ordinaria
straordinaria ed urgente
Seduta..... ed in prima..... convocazione

OGGETTO :

Approvazione rego=
lamento Comunale
dei servizi in
favore dei soggetti
portatori di Han=
dicap.

L'anno millenovecentonovantaquattro additrenta del
mese di marzo alle ore 17.30 nella Casa comunale
e nella consueta sala delle adunanze del Comune si è riunito
il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art.21 della
L.R. 26/93 convocato dal presidente del Consiglio ai sensi
dell'art 48 del DLP Reg.29/10/55 n.6 modificato dall'art.31
Legge 142/90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48/91 art.1
n.1 lettera E, notificato giusto referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello risultano:

Intervenuti	
1 ALIBERTI PINELLA	
2 CRUPI GABRIELE	
3 MAYMONE CARMELO	
4 MOSCHELLA ROBERTO	
5 BUSCARI FEDERICO	
6 GARUFI PAOLO	
7 PAGANO PIETRO	
8 FAMULARI ROSARIO	
9 PRESTIPINO ANTONINO	
0 FAMULARI ATTILIO	
1 NITOPPI SANTI	
2 CRISAFULLI JHONY	
3 MIUCCIO ROSARIO	

Intervenuti	
17	
18	
19	
20	

Non intervenuti	
1 MOSCHELLA ANTONINO	
2 CILLA GAETANO	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Dott.ssa Aliberti Pinella

come la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig.

Dr. Picciotto Giuseppe

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART.1

Nel quadro dello spirito e dei criteri informativi della L.R. n.86/81 e della L.R. N.16/86 i servizi per soggetti portatori di handicap mirano a realizzare condizioni che in maniera sostanziale tendono a rimuovere gli ostacoli che a livelli diversi, individuale, familiare e sociale impediscono la piena realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali si configurano in prestazioni economiche e non economiche e sono rivolte in particolare a:

- a) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentono il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla societa' nella varieta' delle sue libere articolazioni;
- b) assicurare parita' di prestazioni a parita' di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificita' delle esigenze, nel rispetto della personalita' dell'assistito;
- c) garantire prestazioni economiche onde evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginati o segreganti;
- d) integrare i servizi socio/assistenziali con interventi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale, mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che e' abituale.

ART.2

I SOGGETTI DESTINATARI

Le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalita' di cui al presente regolamento, son rivolti ai soggetti portatori di handicap e alle loro famiglie, intendendo per soggetti portatori di handicap la persona di qualsiasi eta' che, in seguito ad un evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficolta' di apprendimento e di relazione sia soggetto o candidato a processi di emarginazione sociale. L'accesso ad alcuni servizi quali: sostegno economico, aiuto domestico, assistenza abitativa e' subordinato al livello di gravita' dell'handicap inteso per "grave" il soggetto di tutte le eta' che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, bisognoso quindi, di protezione, di guida

e di assistenza per tutto l'arco della sua esistenza.
I servizi si intendono aperti a tutti i soggetti portatori di handicap, tuttavia ai titolari di reddito superiore ai limiti fissati dalla normativa regionale e richiesto il concorso al costo del servizio.

servizi domiciliari

ART. 3

GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Gli interventi socio/assistenziali si articolano nelle seguenti attivita' fondamentali:

- 1) Servizi aperti che rivestono carattere di prioritari;
- 2) Servizi di base;
- 3) Servizi residenziali.

Di questi interventi si delineano le caratteristiche, le finalita', le specificita' organizzative e di persone nei termini essenziali ed orientativi, ed e' definita per l'articolazione regolamentare che segue e' definita per i servizi rispettando la strutturazione sopra individuata.

ART. 4

AIUTO DOMESTICO

Il servizio di aiuto domestico ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziali riabilitative all'utente presso il suo domicilio, favorendo quanto piu' possibile, la permanenza del soggetto, nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri familiari, o di ricorrere a forme di ricovero o di ospedalizzazione, ove questi non siano strettamente necessari, ovvero assicurando la continuita' di talune prestazioni in occasioni di determinati eventi affiancando integrando e rafforzando l'azione della famiglia.

L'aiuto domestico si articola in prestazioni che consistono nel conseguimento degli atti elementari dalla vita quali: sollevamento dal letto; pulizia personale; aiuto motorio; preparazione e consumazione pasti; vestizione.

Destinatari del servizio sono: i soggetti portatori di handicap fisici, psichici e/o sensoriali gravi totalmente privi di assistenza familiare inseriti in nuclei familiari e/o affidatari che a causa dell'eta' avanzata e per altre difficolta' transitorie o permanenti dei componenti del nucleo stesso non possono restare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Il handicap e la situazione familiare mentre il livello di reddito sara' preso in particolare considerazione per stabilire l'eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico dell'Ente.

La tipologia degli operatori ipotizzabili per realizzare il servizio di aiuto domestico consegue necessariamente alla

prestazione che si intendono realizzare.
In linea di massima sono previste le seguenti figure professionali;

- assistente sociale;
- fisioterapista;
- assistenza domiciliare.

Per le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di aiuto domestico si fa rinvio all'apposito regolamento.

ART. 5 SOSTEGNO ECONOMICO

Per sostegno economico si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore dei soggetti portatori di handicap grave che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste degli utenti.

Il servizio garantisce un livello minimo di assistenza definito "minimo vitale", onde consentire il superamento di alcune inadeguatezze, determinate anche da insufficienza e discrezionalità.

Il "minimo vitale" è la soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per fare fronte alle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare a carattere biofisico o sociale.

Lo stato di bisogno è la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale.

Il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

- L'adozione del minimo vitale:
- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
 - consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di rispondere ai bisogni fondamentali;
 - è un metodo facilmente aggiornabile;
 - tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Il minimo vitale si riferisce alle seguenti voci:

- alimentazione;
- abbigliamento;
- governo della casa;
- vita di relazione;

Per "quota mensile base", si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il "fabbisogno assistenziale" degli utenti è calcolato tenendo conto da un lato del reddito e delle prestazioni.

assistenziali e dell'altro, del minimo vitale.

La prestazione di sostegno economico si articola in continuativo, temporaneo e straordinario, in ogni caso la misura dell'intervento non può superare un terzo della

indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

L'accesso al servizio di sostegno economico è subordinato:

- 1) al possesso di un reddito familiare non superiore al limite stabilito dalla normativa regionale;
- 2) dalla presenza di persone tenute agli alimenti;
- 3) al rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica.

ART. 6

ASSISTENZA ABITATIVA

Il servizio di assistenza abitativa ha come finalità il superamento di condizioni di disagio abitativo determinate anche da insufficienza economica e che di fatto limitano un'adeguata autonomia e sicurezza del soggetto portatore di handicap.

La prestazione di assistenza abitativa si esplica mediante pagamento di una quota del canone di locazione e/o l'acquisto di ausili tecnici connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

La quota parte del canone di locazione non dovrà superare il 60 % della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente.

L'assistenza abitativa verrà concessa previa rivelazione dell'ufficio tecnico comunale avuto riguardo anche delle dimensioni ed alla tipologia dell'alloggio.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza abitativa, è articolato in momenti di accertamento, valutazione e proposta; spettano all'Assistente Sociale la funzione valutativa e propositiva ed all'unità amministrativa quelle attuative.

ART. 7

SEGRETERIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale o servizio di base per informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- rivolgersi non soltanto alle persone in difficoltà ma alla collettività intera;
- essere gratuito;
- riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base.

Le funzioni essenziali del servizio di Segretariato Sociale

sono:

- dare notizie sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché

sulla legislazione pertinente;

B) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per

ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;

C) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi e agli enti competenti;

D) collaborare con i servizi territoriali esistenti per favorire supporti di assistenza tecnica.

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;

- informazione telefoniche;

- informazioni epistolari;

- informazioni domiciliare;

- diffusione di notizie di interesse generale.

Il servizio si avvale di: strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, manuali, etc...)

- strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi, di risorse, indici);

- strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'Amministrazione del servizio (registri, schedari, e modelli vari);

- strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli vari, stampe)

Art. 8

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale e' un servizio di base rivolto alla globalita' dei problemi di carattere sociale che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

Il servizio ha come scopi:

- favorire la socializzazione dell'individuo;

- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, della comunita';

- aiutare individui e gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi e il loro ambienti;

- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati.

Le funzioni del servizio sociale professionale possono cosi' articolarsi:

1) azione diretta con le persone e i gruppi;

2) promozione di nuovi servizi;

3) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio

cosi' da evitare l'approccio settoriale ai problemi e il

ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono

l'emarginazione.

Il servizio a sede presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

Per l'organizzazione, l'Amministrazione e l'attuazione del servizio gli operatori utilizzeranno metodologie e strumenti

specifici.

ART. 9

INTERVENTI DI RICOVERO

Gli interventi di ricovero sono rivolti a persone di ogni età, fisicamente non autosufficiente o aventi necessita' di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita un'assistenza di tipo continuativa, vale a dire a tempo pieno (temporanea o meno) e una collocazione in ambito sociale adatti: ...
 Gli interventi di ricovero, a definito e scelto in base alle caratteristiche dei soggetti, faranno riferimento alle strutture residenziali purché in grado di garantire un'assistenza adeguata e continuativa.
 Nel primo caso citato persone fisicamente non autosufficiente non sono prevedibili altre soluzioni successive al ricovero se non l'inserimento o il reinserimento, l'affidamento (in caso di minori) in un nucleo familiare atto a garantire quanto necessario al soggetto.
 Nel secondo caso (persone aventi necessita' di interventi deversivi esplicitamente previsti) l'intervento di ricovero e' temporaneo definito e quindi "strumentale" all'attivazione e messa in essere di necessari interventi risolutivi (inabilita' temporanea di persone sole, etc...).

Art. 10

SERVIZI RESIDENZIALI

I servizi residenziali (centri diurni, comunita' alloggi, case protette, etc...) ove istituiti sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 11

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto rientra tra gli interventi volti a realizzare la piena partecipazione dei soggetti portatori di handicap alla vita sociale.

Le funzioni essenziali del servizio di trasporto sono:

- 1) favorire le persone con handicap;
- 2) garantire la fruizione dei servizi;
- 3) facilitare l'integrazione scolastica e sociale.

Destinatari dei servizi sono i soggetti portatori di handicap indipendentemente dal loro grado di handicap e della situazione familiare.

la tipologia degli operatori ipotizzabili per realizzare il servizio di trasporto e' la seguente:

- 1) autista;
- 2) assistente accompagnatore in rapporto al numero dei soggetti fruitori del servizio.

ART. 12

GRATUITA' DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi ed i servizi socio-assistenziale attuate al

livello Comunale si distinguono in :
servizio con accesso gratuito quale il Segretariato Sociale
il servizio Sociale Professionale, servizio di trasporto, etc.
Servizi per i quali l'accesso gratuito e' subordinato al
possesso di reddito familiare non superiore al limite
stabilito con decreto dall'Assessorato Enti Locali.
Le quote di compartecipazione al costo dei servizi da parte
degli enti il cui reddito familiare supera le fasce esente ai
fini dell'accesso gratuito sono determinati con decreto
dall'Assessorato Enti Locali.
per i servizi residenziali che, avuto riguardo alle
prestazioni erogate, comportano elevati costi gestionali,
possono altresì, prevedersi in sede di prima applicazione,
forme di partecipazione al costo del servizio anche da parte
dell'utente il cui redditi familiare e' inferiore al limite
della fascia esente per l'accesso gratuito, detta
partecipazione non deve comunque comportare l'assorbimento
dell'intero reddito posseduto dal soggetto beneficiario, allo
scopo di garantirgli la disponibilita' di una quota
finanziaria.

Art. 13

LA VIGILANZA, IL COORDINAMENTO IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI NON GESTITI IN FORMA DIRETTA.

Qualora si dia luogo a convenzione socio-assistenziale e/o
con associazione di volontariato iscritte all'albo regionale
previste della L.R. 22/86 e dalla L.R. 68/81 di convenzione
dovranno prevedere: il tipo, l'ampiezza e la natura di
prestazione da erogare, l'utenza a cui devono essere diretta
i costi unitari per i servizi resi e i limiti minimi e
massimi dei medesimi, nonche' la professionalita' ed atti a
svolgere le prestazioni.

Poiche' il rapporto formale e sostanziale deve risultare con
un ente di fatto o di diritto, ogni direttiva o disposizione
deve essere inviata all'ente convenzionata.

ART. 14

IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI ATTUATI SUL TERRITORIO.

Al fine di garantire interventi coordinati integranti fra i
servizi socio assistenziali ed altri interventi, in
particolari sanitari saranno approvati strumenti e momenti
operativi, sia strumenti e momento politico e programmatico
in particolar modo realizzato il coordinamento con i servizi
dell'USL a partire dall'area distrettuale.

Unita' sanitaria da un lato e servizi socio assistenziali
e dall'altro garantiscono dunque i reciproci interventi
integrativi e tutte quelle iniziative che risultano in
connessione con il settore socio-assistenziale o sanitario.
E' comune e l'ufficio di direzione dell'USL a tale fine
promuovono interventi di propria competenza o li richiedono
se ritenuti necessari ai fini dell'integrazione.

Riunione operative fra ufficio di direzione dell'USL e responsabili dell' ufficio servizio sociale del Comune rendono possibili tale orientamento e collaborazione.

ART. 15
NORME FINALI

Il presente regolamento deve intendersi integrato dai regolamenti speciali che disciplinano alcuni servizi.